

Criteri generali di appropriatezza inserimenti e permanenze in Strutture residenziali per minori e madri con bambino.

La legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 sancisce il diritto del minore alla propria famiglia. Allo scopo, per i nuclei a rischio, occorre predisporre gli adeguati sostegni al fine di evitare il ricorso all'allontanamento. Ove ciò sia necessario nonostante gli aiuti il minore ha diritto ad una famiglia e in subordine ad una comunità di tipo familiare. Nel contempo la legge stabilisce la temporaneità di tali soluzioni.

Ne deriva quindi che l'appropriatezza degli interventi di inserimento e permanenza in comunità deve fondarsi su criteri applicativi dei principi di cui sopra.

In specifico gli stessi devono permettere il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Promozione esigibilità del diritto del minore alla sua famiglia e, ove non possibile, ad un'altra famiglia in particolare per i bambini/e 0-10 anni;
- Temporaneità delle permanenze in strutture residenziali con i seguenti parametri di riferimento: 0-5 anni max 6 mesi; 6-10 anni max 1 anno; 11-17 anni max due anni; madre/bambino max 18 mesi.

I criteri generali di appropriatezza sono di seguito definiti relativamente all'inserimento e alla permanenza per le seguenti fasce d'età e condizioni:

- Bambini 0 -10 anni;
- Preadolescenti e Adolescenti 11-17 anni;
- Giovani ultradiciottenni;
- Madri con figli, a rischio educativo (prevalenza necessità osservazione e sostegno "protetto" della relazione e competenze genitoriali);
- Madri con figli, in difficoltà sociale (prevalenza necessità alloggiativa).

Poiché i criteri definiti nel presente documento sono generali e indicativi, anche in considerazione della peculiarità, unicità e complessità delle singole situazioni, la loro applicazione deve essere attentamente considerata e monitorata sia a livello di Direzione dei Servizi Sociali circoscrizionali e delle Strutture Complesse di N.P.I. delle AA.SS.LL., che del Settore Minori della Divisione Servizi Sociali.

Peraltro, per ciascun ambito di cui sopra, con successivi atti a livello dirigenziale e circolari a cura della Divisione, a seguito del presente provvedimento dovranno essere definite ulteriori specificazioni e approntati adeguati protocolli operativi nonché successivamente eventuali integrazioni e/o modificazioni alla luce del monitoraggio e dell'esperienza.

Agli operatori sociali e sanitari spetta l'esercizio delle competenze tecniche per l'applicazione dei criteri di seguito definiti, fermo restando l'impegno dell'Amministrazione a promuovere momenti di formazione-ricerca attraverso i metodi di educazione degli adulti per il progressivo sviluppo di buone prassi nell'ambito dell'appropriatezza delle azioni professionali.

Per tutti gli ambiti sopra indicati occorre, sia in sede di inserimento che di permanenza:

- verificare la possibilità di mantenimento o rientro nel nucleo eventualmente con sostegni in specifico domiciliari-educativi temporanei, intensi e mirati;

- verificare e valutare la disponibilità/adequatezza delle reti sociali primarie ed in particolare dei parenti entro il quarto grado presso i quali, nel caso di accoglienza del minore, possono essere attivati sostegni domiciliari – educativi temporanei, intensi e mirati.

Per quanto riguarda i criteri specifici per ogni fascia di età o tipologia si indica quanto segue:

0-10 anni

Inserimenti

Affidamento familiare o, qualora non sia possibile, comunità (per i soli allontanamenti non consensuali) e per un brevissimo tempo in attesa di reperire famiglia affidataria.

Compartecipazione tecnica Servizio sociale e di N.P.I (Nota 1).

Permanenze

Rientro in famiglia o affido per i minori in comunità con priorità per quelli da oltre sei mesi per la fascia di età 0-5 e da oltre un anno per la fascia 6-10.

Se necessario sostegno per dimissioni (rientro famiglia o affido), con interventi domiciliari/territoriali temporanei, mirati ed intensi.

Compartecipazione tecnica Servizio sociale e di N.P.I. (Nota 1)

11-17 anni

Inserimenti

-Ascolto del minore e della sua richiesta/desiderio (permanenza in famiglia o presso reti primarie oppure accoglienza al di fuori del nucleo di origine). L'ascolto non comporta automatica accettazione del punto di vista del minore ma considerazione dello stesso che deve essere particolarmente tenuto in conto se ultraquattordicenne.

-Inserimenti in emergenza (ex 403 c.c.) in condizione di reale o fondatamente presunto grave pregiudizio. Occorre, comunque, il più possibile previamente sentire i genitori o gli esercenti la potestà e verificare la disponibilità/adequatezza di parenti.

-Proposta all'Autorità giudiziaria di allontanamento solo a seguito di ascolto del minore e degli esercenti la potestà, di verifica della disponibilità/adequatezza di parenti entro in quarto grado e in presenza delle condizioni di reale o presunto grave pregiudizio.

-Gli inserimenti consensuali (richiesta/autorizzazione da parte degli esercenti la potestà) non possono prescindere dall'ascolto del minore e dalla verificata impossibilità di gestione dello stesso da parte dei familiari nonostante i sostegni.

-Per le situazioni relativamente alle quali non siano applicabili i criteri sopra definiti, ma comunque risulti necessaria una ulteriore "osservazione" e/o sostegni tempestivi, temporanei anche intensi e mirati, possono essere proposti interventi educativi domiciliari/territoriali.

- Compartecipazione tecnica Servizio sociale e di N.P.I. (Nota 1).

Nel caso di minori prossimi alla maggiore età e valutati dall'UVM, almeno sei mesi prima del compimento del diciottesimo anno, l'Unità di Valutazione deve definire il progetto successivo con la partecipazione, ove necessario, del Dipartimento di Salute Mentale.

Permanenze

- Verifica del periodo di permanenza in comunità dando assoluta priorità alla attivazione del progetto per il rientro in famiglia o per l'affidamento, ove possibile, se oltre i due anni.
- Ascolto del minore e delle sue aspettative da considerare particolarmente se ultraquattordicenne.
- Valutazione circa il permanere delle condizioni di reale o presunto pregiudizio grave anche con riferimento alla richiesta di rientro in famiglia.
- Nel caso di provvedimento dell'Autorità giudiziaria di collocazione in comunità, qualora non persistano le condizioni di grave pregiudizio, sentito il minore, richiesta di nuovo provvedimento (es. rientro in famiglia con eventuali supporti anche mirati ed intensi oppure affido qualora ne sussistano le condizioni).
- In caso di presenze consensuali è necessario verificare l'impossibilità di gestione del minore da parte dei familiari nonostante i sostegni.
- Compartecipazione tecnica Servizio sociale e di N.P.I. (Nota 1)

Giovani ultra 18

Permanenze

Ai sensi della deliberazione del 6 Marzo 1990 la prosecuzione oltre i 18 anni dell'accoglienza in struttura residenziale "può essere prevista solo per casi del tutto eccezionali".

Sono tali le situazioni in cui il giovane, collocato in struttura residenziale a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, non abbia genitori o reti primarie disponibili ad accoglierlo oppure le stesse risultino di grave pregiudizio. Nel contempo egli deve aderire attivamente al progetto di permanenza.

Tale prosecuzione deve avvenire per lo stretto tempo necessario a proseguire e concludere il progetto in corso e comunque non oltre il compimento del 21esimo anno.

Per i Giovani che si trovano nelle condizioni di cui sopra e dimostrano concretamente di avere capacità e impegno per utilizzare al meglio un percorso di autonomia è possibile attivare progetti di autonomia o inserimento in gruppi appartamento e pensionati integrati fino ai 21 anni.

Madri con figli, a rischio educativo

Si tratta di situazioni di esclusione, nelle quali si esprime una scarsa capacità di fruizione delle risorse e di interiorizzazione delle relazioni e regole socialmente accettate. In questi casi si prospetta un pregiudizio per la crescita del bambino per situazioni di rilevanti carenze relazionali, di accudimento, materiali, di abilità sociali e di organizzazione della vita quotidiana.

Nota 1: la compartecipazione finanziaria è definita all'allegato 4 art. 3 del presente provvedimento.

Si rende quindi necessario un ambiente “protetto”, con una presenza educativa costante e intensa, anche a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria minorile, per il sostegno, l’osservazione e la valutazione delle competenze genitoriali. Sono queste le situazioni per le quali si ricorre, nel caso di inserimento residenziale, alle comunità madre/bambino.

Inserimenti

- Ferma restando l’esecuzione dei provvedimenti delle Autorità Giudiziarie Minorili, gli inserimenti in comunità possono essere proposti solo nel caso, verificato a seguito di interventi di sostegno a domicilio e supporto al nucleo, della necessità di verifica, osservazione in “luogo protetto” delle competenze genitoriali e di sostegni, promozione delle stesse in situazioni educative controllate ed intense.

Nel contempo deve essere acquisita la reale disponibilità della madre e dell’altro genitore esercente la potestà al progetto di percorso.

-Nel caso di madre in carico ai Servizi di salute mentale occorre previamente concordare con gli stessi il progetto acquisendo la disponibilità, anche formale, al sostegno e, ove necessario e richiesto dalla comunità stessa, all’implementazione degli standard della comunità con copertura della spesa a carico del Servizio sanitario.

-Nel caso di madre non in carico ai Servizi di salute mentale ma con problematiche tali da far presumere l’opportunità di un sostegno da parte degli stessi è necessario segnalare la situazione e definire la possibilità di presa in carico già prima dell’inserimento.

Permanenza

-L’osservazione delle competenze genitoriali e il relativo successivo progetto deve avvenire entro tre mesi dall’ingresso.

-Il periodo di sostegno e promozione dello sviluppo delle competenze genitoriali non deve superare i 18 mesi dall’ingresso e successivamente devono essere predisposte le dimissioni dalla comunità con eventuali diversi interventi.

- Nel caso di disposizione del Tribunale di “inserimento in comunità” deve essere richiesto un provvedimento congruente con il progetto definito a seguito delle valutazioni emerse sia nella fase di osservazione (tre mesi max dall’ingresso) che in quella di sostegno alla genitorialità (max 18 mesi dall’ingresso).

Madri con figli, in difficoltà sociale

Per difficoltà sociale, ai fini del presente atto, si intendono quelle situazioni di fragilità, cioè sufficiente capacità di relazione genitoriale in una condizione però di deprivazione sociale determinata da mancanza di abitazione (sfratto per morosità colpevole, abbandono della casa per maltrattamenti e violenze, fine situazioni di coabitazione) e di adeguata rete familiare e primaria disponibile all’accoglienza.

In questi casi occorre tutelare il minore garantendo nel contempo il più possibile, per lo stesso, l'unità familiare attraverso ospitalità in albergo, in strutture previste dalla D.G.R. 41/2004, oppure presso accoglienze del volontariato

Inserimento

La collocazione in albergo è prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale sull'Assistenza economica che definisce anche le condizioni per il diritto all'accesso.

Al fine di garantire la tutela del minore, come disposto per legge, permettendo nel contempo il più possibile l'unità familiare, si prevedono interventi di ospitalità per madri con figli nelle strutture previste dalla D.G.R. 41/2004, oppure presso accoglienze del volontariato sulla base di criteri relativi al reddito, all'assenza e/o inadeguatezza-indisponibilità della rete primaria e in particolare dei parenti entro il quarto grado; all'età dei minori; alla situazione del nucleo e dei suoi membri (donna da sola con figli oppure presenza di marito/ partner / padre dei figli; disabilità o problemi di salute). L'inserimento deve essere subordinato alla sottoscrizione, da parte dell'interessata, di un accordo/contratto che regola la permanenza.

Sempre per garantire la tutela del minore è possibile inserire in strutture alberghiere, sulla base dei criteri di cui sopra, madri con figli e gestanti nei seguenti casi:

- necessità di un approfondimento, fatto salvo l'intervento in situazione di emergenza (es. perdita dell'alloggio di abitazione), della situazione familiare e in particolare di quella reddituale e patrimoniale, anche al fine di valutare il diritto all'accesso alle prestazioni di assistenza economica per l'inserimento in albergo;
- mancanza di disponibilità di posti in accoglienza, per situazioni urgenti, in strutture di cui alla D.G.R. 41/2004 o del volontariato;
- necessità di inserimento in emergenza in attesa di parere per l'assegnazione di un'abitazione di Edilizia Residenziale Pubblica a seguito di istanza diretta alla Commissione per l'Emergenza Abitativa in base al Regolamento vigente (deliberazione C. C. 18/10/2004 mecc. 2004- 01729/012) esclusivamente qualora, in base alle norme cittadine che regolano la materia, il ricovero in strutture alberghiere non sia a carico del Settore competente in materia di Edilizia Residenziale Pubblica;
- opportunità circa il mantenimento nella stessa situazione alberghiera, fatto salvo che la struttura ricettiva sia compresa nell'elenco di cui alla Deliberazione G.C. n. 0210221/19 del 3 dicembre 2002 o ne abbia i requisiti (es. venir meno della possibilità di provvedere autonomamente alla temporanea permanenza in albergo o attraverso l'assistenza economica oppure altre provvidenze);
- assenza di ogni possibilità di reperimento autonomo di abitazione al termine dei progetti e dei tempi di permanenza previsti nelle accoglienze di cui alla D.G.R.41/2004.

Gli inserimenti presso le strutture alberghiere seguono criteri e procedure previsti per gli inserimenti in strutture non accreditate di cui, in specifico, alla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 0210221/19 del 3 dicembre 2002. Inoltre i singoli inserimenti presso le strutture alberghiere comprese nell'elenco delle strutture non accreditate di cui alla deliberazione del 3 dicembre 2002 sopra indicata devono avvenire secondo i criteri di scelta "economicamente più vantaggiosa" di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 11841/19 del 9 dicembre 1999. In specifico:

- vicinanza all'ambiente precedente di vita del minore (es. scuola)
- disponibilità di posti al momento della richiesta;
- eventuale opzione/preferenza dell'esercente della potestà che è accolto con il minore;
- compatibilità tra i locali/servizi offerti, l'ambiente e bisogni/condizioni del minore;
- rotazione tra i fornitori, fatta salva la presenza di tutte le altre condizioni;
- costo dell'inserimento.

Le strutture alberghiere comprese nell'elenco di cui sopra devono essere autorizzate all'esercizio ricettivo e praticare tariffe congruenti con quelle dei "pensionati integrati" di cui alla D.G.R.41/2004. Ulteriori eventuali requisiti possono essere determinati con specifici provvedimenti dirigenziali.

Gli inserimenti nelle strutture alberghiere di cui sopra a cura del Settore Minori della Divisione Servizi Sociali, non possono superare il 40% dei posti complessivi autorizzati fatte salve situazioni di particolare urgenza e contestuale non possibilità di inserimento in altre strutture alberghiere comprese nell'elenco di cui alla citata deliberazione del 3 dicembre 2002.

Permanenza

La durata dell'inserimento è di tre mesi rinnovabili di altri tre e solo eccezionalmente fino a nove mesi. Durante tale periodo occorre non solo sostenere ma anche verificare la reale disponibilità della persona ad attivarsi in percorsi e processi di autonomia.

Nel caso di ulteriore rinnovo oltre il sesto mese di permanenza occorre un progetto di dimissioni o motivare l'impossibilità delle stesse dopo il nono mese.

POLITICHE PER LE FAMIGLIE/GENITORI E I LORO FIGLI IN GRAVE DIFFICOLTÀ.**A) Sostegni educativi-riabilitativi tempestivi, temporanei, mirati, intensi per evitare gli inserimenti in comunità e favorire le dimissioni e “ordinari” interventi sociali ed educativi per i minori in difficoltà**

Gli obiettivi da perseguire, sanciti per legge (184/83 e s.m.i.) e quindi vincolanti in sede di programmazione locale, sono quelli di promuovere lo sviluppo evolutivo dei minori in situazione di difficoltà ed emarginazione, fornendo servizi e prestazioni di sostegno e supporto ai nuclei e ai bambini/ragazzi presenti negli stessi. Ciò anche al fine di permettere la permanenza dei minori nel proprio ambiente di vita garantendone nel contempo lo sviluppo.

In quest’ottica, dunque, occorre promuovere e sostenere da un lato la cura delle famiglie sia quelle in situazione di “ordinario ben essere” che quelle “fragili” o “escluse”.

Analogamente la promozione della qualità di vita della cittadinanza riguarda anche il mondo dei minori ritrovando nel riconoscimento di questa età una sempre più forte spinta propulsiva verso la creazione di spazi sociali accoglienti ed abilitanti. In questa linea si devono privilegiare interventi sociali che contribuiscono al rafforzamento di una comunità attiva e solidale che può così agire come risorsa a sostegno dei minori e delle loro famiglie sia preventivamente sia per le situazioni di difficoltà.

Gli interventi di sostegno al nucleo familiare e al minore volti a garantire a quest’ultimo la permanenza “a casa” sono diversi e articolati e hanno agito negli anni in modo soddisfacente pur scontando due limiti che ne hanno, in parte, diminuito l’efficacia.

Il primo limite è quello del rischio di un atteggiamento di delega da parte della famiglia. I problemi relativi ai figli tendono ad essere assunti direttamente dai Servizi che ne diventano quindi “titolari e responsabili” piuttosto che svolgere una funzione di facilitatori in vista della loro soluzione.

Il secondo limite è quello di una eccessiva focalizzazione sulla persona problematica piuttosto che sulla famiglia nella sua complessità.

Con i sostegni educativi-riabilitativi previsti nel presente allegato si intende potenziare e integrare gli attuali interventi verso le seguenti direzioni:

- maggior sostegno alla persona adulta, il che comporta un cambiamento culturale nell’approccio ma anche l’elaborazione e l’acquisizione di competenze e strumenti specifici;
- maggior tempestività e flessibilità progettuale ed operativa, il che comporta l’attivazione di interventi solleciti, intensi e mirati condotti per un tempo limitato e nei momenti cruciali di cambiamento e/o di crisi, alternati o seguiti da supporti con carattere di mantenimento.

Tali sostegni sono rivolti ai minori e loro famiglie in alternativa all’inserimento in comunità altrimenti inevitabile, per permettere il rientro nel nucleo oppure per sostenere un affidamento familiare difficile evitando l’interruzione e la conseguente necessità di accoglienza in strutture residenziali.

Svolta, però, la loro funzione di sostegno in una fase critica e delicata questi interventi devono restituire il loro lavoro, attraverso un “passaggio di consegne”, alla cosiddetta “ordinarietà”

costituita dai servizi titolari e stabili offerti dalla Città. Ciò muove processi di circolarità e dinamicità che possono favorire la riprogettazione delle situazioni e l'uscita di minori e famiglie da percorsi standardizzati che tendono alla "cronicità assistenziale", e nel medesimo tempo ripotenzia l'acquisizione di un appropriato utilizzo delle risorse rispetto alle situazioni da parte dei vari soggetti coinvolti.

Il potenziamento del Progetto "Accompagnamento solidale" per gli interventi "leggeri" non professionali e nel contempo la maggior attenzione per la presa in carico del caso singolo e l'accompagnamento sociale dello stesso da parte dell'Educativa Territoriale minori vanno nella direzione sopra delineata.

Occorre, pertanto, fare in modo che questa "Appropriatezza" sia ricostruita, riscoperta, maggiormente compresa e quindi posta come primo ed indispensabile obiettivo per giungere alla costruzione di un "Abito Educativo", fatto su misura, dai soggetti coinvolti, in un "gioco di squadra" che avrà ricadute positive e darà benefici ai minori e alle famiglie seguite.

Inoltre, il ventaglio delle proposte di sostegni territoriali mirati, che si vanno successivamente a definire, consente di attuare quelle funzioni di "Sistema" che sviluppano sinergie, processi di relazione e integrazione fra gli interventi e fra i soggetti che li agiscono.

Per quanto riguarda lo specifico dell'intervento educativo e/o riabilitativo specialistico relativamente agli aspetti di accompagnamento del minore alle abilità sociali, alla relazione educativa e al rapporto con la propria famiglia vengono garantite attività professionali, unite a flessibilità operativa, che assolvono principalmente e in sintesi alle seguenti funzioni:

- accompagnamento alla crescita del minore in riferimento ai suoi compiti di sviluppo;
- sostegno educativo al minore per aiutare la famiglia ad affrontare e gestire situazioni e momenti difficili;
- facilitazione all'accesso alle risorse educative/aggregative/ludiche del territorio, nonché a percorsi scolastici e professionali/lavorativi anche per avviare processi di autonomia;
- relazione interpersonale attraverso lo svolgimento, insieme al minore, delle quotidiane occupazioni, anche presso il domicilio.

B) Sostegni educativi riabilitativi territoriali e domiciliari tempestivi, temporanei, mirati ed intensi

Gli interventi in oggetto si articolano nelle seguenti tipologie:

- 1) **Accompagnamento alle Dimissioni** nella famiglia d'origine o presso parenti entro il quarto grado con sostegno a cura di Organizzazioni che gestiscono Strutture residenziali o semiresidenziali per minori;
- 2) **Sostegni Educativi Professionali per gli Affidi Residenziali** – Progetti di rafforzamento e di mantenimento degli Affidi Difficili;
- 3) **Sostegno alla Genitorialità** e al minore sia nel nucleo d'origine che presso parenti entro il quarto grado con Progetti Preventivi Mirati (PPM) in alternativa all'inserimento in comunità, altrimenti inevitabile, da parte di Organizzazioni che gestiscono Strutture residenziali o semiresidenziali per minori;

4) Educativa Riabilitativa per minori valutati dall'UVM a cura di specifiche Organizzazioni Accreditate;

5) Affidamenti Diurni o Inserimenti in Centri Diurni come condizione indispensabile per permettere le dimissioni o per evitare l'inserimento in Comunità.

Per gli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 da parte di strutture accreditate e limitatamente a quelli che non comportano la continuità educativa, tra la Città e il Fornitore accreditato viene sottoscritto un accordo integrativo a quello generale di accreditamento per l'attivazione di supporti professionali a cura di strutture accreditate per sostegni tempestivi, temporanei, mirati, intensi.

Si demanda a specifica determinazione dirigenziale lo schema di accordo integrativo.

Per ciascun intervento di cui sopra si specificano di seguito criteri e procedure

1) Accompagnamento alle Dimissioni

Per quanto riguarda l'Accompagnamento alle Dimissioni, il Progetto va individuato con un tempo preciso e definito (scadenza effettiva di sei mesi con possibilità motivata di rinnovo per massimo altri sei mesi) entro il quale si devono valutare i risultati e di conseguenza permettere l'eventuale continuazione con altro intervento "ordinario" ritenuto appropriato (Centro Diurno, Educativa Territoriale, Domiciliarità, Accompagnamento Solidale).

Il Progetto deve essere "a scalare" con un massimo del 50% del costo giornaliero della Comunità.

E' preferibile "utilizzare" per il Progetto, ove possibile, gli operatori della Comunità al fine di garantire la continuità educativa.

Di norma, dunque, l'accompagnamento alle dimissioni, è a cura della Struttura, Accreditata o no, che ha in carico il minore.

In presenza di motivazioni quali:

- non disponibilità, da parte della Struttura, a seguire il percorso di rientro,
 - lontananza della sede operativa,
 - non presenza di reti della Struttura sul territorio di appartenenza del minore,
 - inopportunità della continuità educativa,
- si può ricorrere ad altra Organizzazione.

Criteri per la scelta.

Le Organizzazioni che gestiscono strutture residenziali e semiresidenziali accreditate nonché Comunità riabilitative psico-sociali e Comunità terapeutiche possono attivare i sostegni educativi riabilitativi territoriali e domiciliari temporanei mirati ed intensi. I criteri che concorrono per la scelta dell'Organizzazione relativamente al singolo caso sono:

- la vicinanza all'ambiente di vita del minore;
- la disponibilità all'intervento al momento della richiesta;
- l'eventuale opzione/preferenza del minore e della famiglia;

- l'offerta di servizio e la "mission" dell'Organizzazione in relazione ai bisogni e condizione del minore;
- la rotazione tra i fornitori, fatto salvo il principio di finalizzazione dell'intervento di cui al punto precedente;
- il costo dell'intervento.

2) Sostegni Educativi Professionali per gli Affidi Residenziali

Per questo tipo di intervento si rinvia all'allegato 4.

3) Sostegno alla Genitorialità – Progetto Preventivo Mirato (PPM)

Per quanto riguarda l'azione alternativa all'allontanamento del minore dal nucleo in Struttura Residenziale, altrimenti inevitabile, il Progetto (PPM) è definito con un tempo preciso (scadenza effettiva un anno con possibilità motivata di rinnovo per massimo altri sei mesi) entro il quale si devono valutare i risultati e di conseguenza permettere l'eventuale continuazione con altri interventi "ordinari".

Il Progetto deve essere "a scalare" con un massimo di 20 ore settimanali, inferiore al costo medio giornaliero di un inserimento in Comunità.

L'attivazione di interventi urgenti e mirati a sostegno del minore è possibile in presenza di tutti i seguenti fattori:

- urgenza del caso con la necessità di attivare un sostegno preventivo "mirato" a favore del minore e del suo nucleo familiare per evitare che si debba ricorrere all'inserimento in struttura residenziale, altrimenti inevitabile;
- necessità di un intervento che abbia come reale e urgente obiettivo la prevenzione all'inserimento in comunità, anche a seguito di "prognosi" tendenzialmente positiva delle figure genitoriali (es. non maltrattanti o abusanti). L'intervento può essere messo in atto solo su situazioni già osservate e con genitori che esprimano il loro consenso all'intervento e la disponibilità a collaborare attraverso un vero e proprio "contratto" educativo;
- presenza di motivazioni che non rendono possibile l'utilizzo di altre risorse quali le reti parentali ed amicali o quelle "istituzionali" quali i Centri Diurni, l'Educativa Territoriale, la Domiciliarità, l'Accompagnamento Solidale;
- definizione temporale del Progetto (che non può superare l'anno salvo motivato rinnovo massimo di altri sei mesi) entro il quale si devono valutare i risultati e di conseguenza permettere l'eventuale continuazione con gli altri interventi "ordinari".

Criteria per la scelta dell'Organizzazione.

Le Organizzazioni che gestiscono strutture residenziali e semiresidenziali accreditate nonché Comunità riabilitative psico-sociali e Comunità terapeutiche per minori possono attivare i Progetti

preventivi mirati (P.P.M.). I criteri che concorrono per la scelta dell'Organizzazione relativamente al singolo caso sono:

- la vicinanza all'ambiente di vita del minore;
- la disponibilità all'intervento al momento della richiesta;
- l'eventuale opzione/preferenza del minore e della famiglia;
- l'offerta di servizio e la "mission" dell'Organizzazione in relazione ai bisogni e condizione del minore;
- la rotazione tra i fornitori, fatto salvo il principio di finalizzazione dell'intervento di cui al punto precedente;
- il costo dell'intervento.

4) Educativa Riabilitativa

Il Progetto realizza un servizio socio – educativo - riabilitativo territoriale, a valenza cittadina, da attuarsi attraverso interventi individualizzati e di gruppo in contesti familiari, extrafamiliari e laboratoriali per minori affetti da patologie e disturbi psicopatologici significativi (disturbi relazionali/comportamentali e autismo), con particolare attenzione alle situazioni familiari complesse. Si prevede una presa in carico da parte degli operatori, congiuntamente ai servizi invianti, finalizzata all'acquisizione di competenze ed autonomie per potenziare le abilità di base interpersonali e sociali dei minori.

Il Progetto ha come obiettivo qualificante quello di limitare e prevenire gli inserimenti residenziali, come previsto dalla legge 149/01, con particolare riferimento alle comunità riabilitative psicosociali, di cui alla D.G.R. 41- 12003 del 15 marzo 2004, attraverso l'offerta di risorse integrative per minori che necessitano di interventi specifici ad alta valenza riabilitativa.

I destinatari del Progetto sono i minori con disabilità con età 6 – 16 anni (fatta salva età diversa per situazioni specifiche e motivate), valutati in sede UVM.

Le Organizzazioni che gestiscono il progetto sono accreditate secondo modalità e procedure di cui alla D.G.C. mecc. n. 06283/19 del 5 agosto 2003.

5) Affidamenti Diurni o Inserimenti in Centri Diurni

Per gli Affidamenti Diurni o Inserimenti in Centri Diurni è possibile l'immediata attivazione dell'intervento, per la durata di un anno, per permettere le dimissioni dei minori e per non dover ricorrere ad ingressi nelle Strutture residenziali, altrimenti inevitabili.

Per minori valutati dalle U.V.M., in situazioni particolarmente gravi e per i quali gli interventi di sostegno di cui sopra o di accoglienza in Strutture residenziali (Comunità Educative o Riabilitative Psico Sociali) non sono sufficienti a garantire tutela e protezione né un accettabile sviluppo evolutivo, sono possibili, anche a carattere integrativo, Progetti con contenuti, modalità e procedure non previsti nel presente allegato. Tali Progetti sono assunti e approvati, a livello

dirigenziale, con atti distinti ma concordati tra Divisione Servizi Sociali – Settore Minori – della Città e Dipartimento Materno Infantile – Struttura Complessa di N.P.I. delle AA.SS.LL. cittadine con compartecipazione della spesa rispettivamente del 40% e 60%.

SOSTEGNI PROFESSIONALI AGLI AFFIDAMENTI FAMILIARI DIFFICILI

1. Premessa

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 dicembre 2004 avente per oggetto: “Progetto sperimentale per affidamenti familiari difficili con sostegni professionali” l’Amministrazione comunale ha previsto aiuti specifici e intensi, ad integrazione degli ordinari supporti, per le famiglie affidatarie che accolgono un minore ospite di comunità in condizioni di particolare difficoltà.

Al termine della sperimentazione e sulla base dei risultati della stessa si ritiene necessario confermare le modalità e procedure definite dalla citata deliberazione.

Infatti dall’esperienza emerge la difficoltà a promuovere e attivare affidamenti familiari di minori per l’età e la fase evolutiva (preadolescenti e adolescenti) e/o per condizioni personali particolari e difficili. In specifico: situazioni di disabilità grave; problematiche o disturbi del comportamento e devianze gravi (ad es. reati che comportano misure penali) in adolescenti; problemi sanitari; abusi sessuali intrafamiliari; precedenti affidamenti “interrotti” ecc.

Inoltre si rileva come spesso la difficoltà a reperire famiglie affidatarie disponibili per situazioni particolarmente difficili sia dovuta dalla carenza di supporti professionali sicuri, continuativi, intensi e significativi (per es. un educatore alcune ore la settimana, assistenza familiare per minori con handicap, sostegno psicologico alla famiglia, servizi di tregua, gruppi di auto-mutuo aiuto ecc.). Non solo, ma poiché il sostegno e l’appartenenza ad una organizzazione che aiuta può permettere di reggere situazioni particolarmente difficili, risulta molto importante valorizzare al massimo le risorse e potenzialità del privato sociale stimolandolo a promuovere la disponibilità di persone e nuclei allo stesso appartenenti (reti di famiglie).

2. Modalità di sostegno professionale

Per i motivi di cui sopra si ritiene occorra prevedere, per gli affidamenti difficili, la possibilità di sostegni attraverso due modalità:

a) La prima consiste in un affidamento a famiglie volontarie in rete appartenenti o collegate all’organizzazione con supporti professionali da parte della stessa. L’organizzazione che gestisce servizi residenziali e/o semiresidenziali per minori accreditati ai sensi delle deliberazioni citate, segnala al Comune di Torino le famiglie appartenenti o conosciute dalla stessa disponibili all’accoglienza. Le famiglie, valutate idonee all’affidamento familiare dai servizi, possono accogliere minori segnalati secondo modalità, procedure e rimborso spese previste dalle deliberazioni sull’affidamento familiare.

Sulla base di un progetto individualizzato, concordato tra Servizi competenti, famiglia e organizzazione accreditata, l’organizzazione mette a disposizione supporti, di norma, educativi professionali a sostegno dell’affidamento, a fronte di un corrispettivo riconosciuto dalla Città, rapportato alle condizioni e problematiche del minore.

b) La seconda consiste in un affidamento a famiglie volontarie conosciute e valutate idonee dai servizi con supporti professionali da parte di organizzazioni che gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per minori. In questo caso la Città sceglie l’organizzazione sulla base di criteri

successivamente specificati. Le famiglie affidatarie accolgono i minori secondo le modalità, procedure e rimborso spese previsti dalle deliberazioni in materia di affidamento familiare. L'organizzazione mette a disposizione un "pacchetto" di supporti professionali a sostegno dell'affidamento, a fronte di un corrispettivo riconosciuto dalla Città, rapportato alle condizioni e problematiche del minore.

I sostegni professionali gestiti dalle organizzazioni di cui sopra saranno autorizzati e attivati secondo modalità e procedure previste dalla deliberazione della G.C. del 9/12/99 mecc. n. 99 – 11841/19 esecutiva dal 30 Dicembre 99 e s.m.i.

Con riferimento e nell'ambito dell'impegno di spesa previsto per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per minori di cui ai provvedimenti sopra citati, con specifico e distinto atto dirigenziale viene individuato il beneficiario di ciascun intervento di sostegno professionale all'affidamento e l'organizzazione che gestisce l'intervento. Con lo stesso provvedimento dirigenziale viene autorizzata la spesa sulla base del preventivo allegato al progetto individualizzato.

3. Minori possibili destinatari dei sostegni

Possono essere attivati sostegni professionali all'affido nei seguenti casi:

- minori ospiti di strutture residenziali che non possono rientrare nel nucleo d'origine e necessitano di accoglienza in famiglia affidataria;
- minori che vivono nel proprio nucleo, per i quali risulta necessario (anche per impossibilità di gestione da parte dei familiari nonostante i sostegni) l'allontanamento ma difficile l'affidamento per l'età e/o le problematiche e condizioni;
- minori già accolti in famiglia affidataria per i quali risulta particolarmente difficile la gestione e tale da comportare il rischio di interruzione dell'affido stesso.

Tali minori devono presentare le seguenti problematiche o trovarsi nelle seguenti situazioni:

- disabilità valutata dalla UVM di cui alla convenzione tra la Città e le AA.SS.LL. torinesi (Deliberazione mecc. n. 2007 07715/19 del 13/11/2007 allegato n.1 scheda 1.1 e 1.2);
- patologie non riconducibili alle competenze dell'UVM;
- affidamenti precedenti interrotti per problematiche del minore;
- esperienze di "pendolarismo" assistenziale (per es. inserimenti in più comunità alternati ad affidamenti interrotti e/o rientri in famiglia d'origine);
- esperienze traumatiche (abusi e maltrattamenti);
- necessità di accoglienza in pronto intervento e di osservazioni, valutazioni, sostegni professionali immediati (in genere per casi non ancora conosciuti dai servizi);
- necessità, anche ai fini istruttori per l'Autorità Giudiziaria, di specifici, tempestivi, intensi sostegni, osservazioni, valutazioni professionali sull'evoluzione del bambino e sulla relazione con i genitori;
- inizio dell'affidamento dopo i 12 anni e per il quale si profila una particolare complessità.

Si ritiene inoltre necessario, nell'ambito delle iniziative di collaborazione tra il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte e Valle D'Aosta e la Città di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 2002 00343/50 del 29 gennaio 2002 con oggetto: "Minori coinvolti nell'area del penale – integrazione e modifica della deliberazione della G.C. dell'11 maggio 2001 (mecc. n. 2001 04024/50) prime integrazioni operative", sperimentare l'affidamento con sostegno professionale per minori soggetti a misure penali con priorità per quei minori con provvedimenti civili dell'Autorità giudiziaria minorile e/o seguiti dai Servizi sociali della Città.

Tale intervento può essere attivato, nel corso del procedimento penale, nel periodo immediatamente precedente alla misura penale (es. messa alla prova), durante la stessa e successivamente per garantire la continuità di un progetto qualora lo stesso abbia dato soddisfacenti risultati.

Nell'ambito delle rispettive competenze e titolarità tecnica e finanziaria, definite per legge, tra il Centro per la Giustizia Minorile e la Città, con protocollo di intesa sottoscritto dai rispettivi Dirigenti, vengono concordate le procedure e le modalità di collaborazione per tale sperimentazione.

4. Riconoscimento corrispettivi e durata progetti.

Relativamente al rimborso spese per le famiglie affidatarie si stabilisce un contributo corrispondente alle quote previste per l'affidamento residenziale a terzi.

Per quanto riguarda i sostegni professionali il Progetto deve definire un tempo preciso (scadenza effettiva massimo di un anno con possibilità motivata di rinnovo per altri sei mesi) entro il quale si devono valutare i risultati e di conseguenza permettere l'eventuale continuazione con altro intervento "ordinario" ritenuto appropriato (Domiciliarità, Accompagnamento Solidale, Educativa Territoriale, Centro Diurno).

Il Progetto deve essere "a scalare" con un massimo del 50% del costo giornaliero di una Comunità.

Nel caso di dimissioni da comunità è preferibile "utilizzare" per il Progetto, ove possibile, gli operatori della stessa al fine di garantire la continuità educativa.

Di norma, dunque, l'accompagnamento alle dimissioni, è a cura della Struttura, Accreditata o no, che ha in carico il minore.

In presenza di motivazioni quali:

- non disponibilità, da parte della Struttura, a seguire il percorso di rientro,
- lontananza della sede operativa,
- non presenza di reti della Struttura sul territorio di appartenenza del minore,
- inopportunità della continuità educativa,

si può ricorrere ad altra Organizzazione Accreditata

5. Criteri per la scelta dell'Organizzazione

Nel caso non sia ritenuta opportuna o possibile la continuità educativa con la stessa organizzazione che ha accolto il minore in comunità, oppure il minore non provenga da un'accoglienza in comunità le Organizzazioni che gestiscono strutture residenziali e semiresidenziali accreditate nonché

Comunità riabilitative psico-sociali e Comunità terapeutiche per minori possono attivare i sostegni professionali agli affidamenti familiari difficili.

I criteri che concorrono per la scelta dell'Organizzazione relativamente al singolo caso sono:

- la vicinanza all'ambiente di vita del minore;
- la disponibilità all'intervento al momento della richiesta;
- l'opzione/preferenza del minore e della famiglia";
- l'offerta di servizio e la "mission" dell'Organizzazione in relazione ai bisogni e condizione del minore;
- la rotazione tra i fornitori, fatto salvo il principio di finalizzazione dell'intervento di cui al punto precedente;
- il costo dell'intervento.

6. Funzioni e compiti principali degli educatori

- Nell'ambito della famiglia affidataria

- a) sostegno educativo al minore per aiutare la famiglia ad affrontare e gestire situazioni e momenti di particolare difficoltà;
- b) facilitazione all'accesso alle risorse educative/aggregative del territorio, nonché a percorsi scolastici e professionali/lavorativi anche per avviare un processo di autonomia;
- c) relazione interpersonale attraverso lo svolgimento, insieme al minore, delle quotidiane occupazioni, anche presso il domicilio (es. compiti scolastici, cura della persona, etc.);

Nell'ambito della famiglia d'origine

- a) supporto, accompagnamento e sostegno alle competenze genitoriali ;
- b) osservazione e sostegno della relazione tra genitori e figli durante gli incontri "protetti";
- c) collaborazione con le figure professionali coinvolte e sostegno al minore, se necessario, nella fase di avvio dell'affidamento;
- d) sostegno e accompagnamento nella fase di riavvicinamento/rientro nel nucleo d'origine ove previsto dal progetto.

Oltre a fornire le prestazioni educative necessarie all'esercizio delle funzioni sopra indicate, le organizzazioni possono offrire, nell'ambito del progetto e nei limiti finanziari dello stesso definiti al punto 4, altri interventi ritenuti necessari per i bisogni dei minori e delle famiglie. Tali interventi sono richiesti e autorizzati dagli Enti titolari attraverso i propri Servizi Sociali e Sanitari e previa dimostrazione/verifica di comprovata esperienza e competenza nella loro erogazione.

A titolo esemplificativo:

- supporti e sostegni psicologici alla famiglia affidataria e/o al minore affidato su richiesta dei Servizi Sanitari titolari e previa definizione dei contenuti, in coerenza e sintonia con il Progetto complessivo;
- servizi di tregua per la famiglia affidataria durante i periodi estivi e per far fronte a situazioni di bisogno particolari e urgenti;
- attivazione di percorsi finalizzati all'inserimento professionale e lavorativo e al raggiungimento dell'autonomia;
- reperibilità per situazioni di emergenza relative al minore.

Protocollo di intesa

tra Comune di Torino, A.S.L. TO 1, A.S.L. TO 2:

Legge nazionale 149/2001: “Diritto del minore ad una famiglia”. – Individuazione criteri per l’appropriatezza inserimenti e permanenze in strutture residenziali. – Sostegni territoriali e domiciliari.

Premesso che la legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 sancisce il diritto del minore alla sua famiglia o, ove ciò non sia possibile nonostante i sostegni alla stessa, ad un’altra famiglia, ad ulteriore integrazione e potenziamento degli accordi già in vigore, tra Comune di Torino, A.S.L. TO 1, A.S.L. TO 2 si stipula il seguente protocollo d’intesa:

Art. 1 Obiettivi.

Il Comune di Torino e le AA.SS.LL. cittadine per l’attuazione della legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 pongono i seguenti comuni obiettivi:

- Promozione esigibilità del diritto del minore alla sua famiglia e, ove non possibile, ad un’altra famiglia in particolare per i bambini/e 0-10 anni;
- Temporaneità delle permanenze in strutture residenziali con i seguenti parametri di riferimento: 0-5 anni max 6 mesi; 6-10 anni max 1 anno; 11-17 anni max due anni; madre/bambino max 18 mesi;
- Appropriatezza degli interventi di accoglienza in strutture residenziali sia relativamente agli inserimenti che alle permanenze;
- Progressiva parziale riconversione della spesa per le accoglienze in strutture residenziali verso interventi temporanei, mirati ed intensi di sostegno e accompagnamento.

Art 2 Criteri per l’appropriatezza

Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all’art 1 la Città e le AA.SS.LL. torinesi concordano nel definire i criteri generali di appropriatezza per gli inserimenti e le permanenze nella strutture residenziali per minori secondo quanto indicato dall’allegato 1 della deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 08- 09393 del 16 dicembre 2008.

Art. 3 Sostegni mirati.

Al fine di permettere l’appropriatezza negli inserimenti e permanenze in strutture residenziali per minori il Comune di Torino e le AA.SS.LL. cittadine attivano, attraverso le Unità di valutazione minori (U.V.M.), tutti gli interventi di cui agli allegati 2 e 3 della deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 08-09393 del 16 dicembre 2008 con le procedure e modalità nello stesso indicate.

Per i minori valutati U.V.M. ai sensi della D.G.R. n. 51 – 11389 del 23/12/2003 Allegato B) punto 4) e della Deliberazione mecc. n. 2007 07715/19 del 13/11/2007 i progetti di sostegno di cui agli allegati 2 e 3 della Deliberazione del 16 dicembre 2008 mecc. n. 08-09393 sono compartecipati

sia a livello tecnico-professionale che finanziario nella misura del 50%. Per le situazioni provenienti da C.T.M. o C.R.P. oppure, nel caso di progetti alternativi all'inserimento in C.R.P., altrimenti inevitabile, la compartecipazione finanziaria, in coerenza con le vigenti convenzioni, è pari al 60% per le AA.SS.LL. cittadine e al 40% per il Comune di Torino. Per l'Educativa riabilitativa di cui al punto 4 dell'allegato 2 della Deliberazione del 16 dicembre 2008 mecc.n. 08-09393 la compartecipazione finanziaria è del 60% per le AA.SS.LL. e del 40% per il Comune.

Torino, il

IL DIRETTORE GENERALE ASL TO 1
Dott. Ferruccio Massa

IL DIRETTORE GENERALE ASL TO 2
Dott. Giulio Fornero

IL DIRETTORE DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E
RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE
Dott.ssa Monica Lo Cascio